



Rifiuto o restituzione con verbalizzazione delle schede: riferimenti normativi e prime indicazioni

ISTRUZIONI PER L'ELETTORE

- 1) andare a votare, presentarsi con i documenti + tessera elettorale e farsi vidimare la scheda**
- 2) NON TOCCARE LA SCHEDA (se si tocca la scheda viene contata come nulla e quindi rientra nel meccanismo del premio di maggioranza)**
- 2) ESERCITARE IL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA (dopo vidimata), dicendo: 'rifiuto la scheda per protesta, e chiedo che sia verbalizzato!'**
- 3) pretendere che venga verbalizzato il rifiuto della scheda**
- 4) esercitare, se si vuole, il proprio diritto di aggiungere, in calce al verbale, un commento che giustifichi il rifiuto (ad esempio, ma ognuno decida il suo motivo: 'nessuno dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta' – oppure: 'perché nessun partito ha nel suo programma il ripristino della sovranità monetaria costituzionale') (d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 - art. 104, già citato) così facendo non voterete, ed eviterete che il voto, nullo o bianco, sia conteggiato come quota premio per il partito con più voti.**

Tratto da: <http://www.riforme.info/noschede2008/19-rifiuto-schede/117-noschede-rifnorm>:

Come sotto ricordato, il segretario di sezione è obbligato a verbalizzare qualsiasi reclamo provenga dagli elettori.

Benché forti di questa norma, evitare in ogni caso di passare dalla ragione al torto ed incorrere nelle sanzioni previste per chi turba il regolare svolgimento delle operazioni di voto. Di fronte all'eventuale ostinazione dei presidenti e alla riluttanza dei segretari a non verbalizzare, e laddove non ci si senta in grado di sostenere il confronto, evitare di farsi coinvolgere in accese ed inutili discussioni. Rivolgersi invece alla forza pubblica per richiedere l'intervento dell'ufficiale giudiziario che può avere accesso nella sezione per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44 comma 4 D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche).

ISTRUZIONI PER IL PRESIDENTE DI SEGGIO

Da più parti arriva la richiesta di un riscontro di legge puntuale circa la possibilità di non ritirare o restituire le schede elettorali, con conseguente verbalizzazione dei motivi del rifiuto o della restituzione.

Il dubbio, è che in assenza di una previsione normativa chiara i Presidenti di seggio potrebbero facilmente mettere in difficoltà chi volesse portare avanti questo tipo d'iniziativa.

Di fronte ad una simile difficoltà si potrebbe agevolmente rispondere con una richiesta analoga per il motivo opposto: dove sta scritto che all'elettore è fatto divieto di restituire la



Rifiuto o restituzione con verbalizzazione delle schede: riferimenti normativi e prime indicazioni

scheda e l'impossibilità, quindi, di esigere la verbalizzazione dei motivi del gesto? Neanche questo, appunto, sta scritto da alcuna parte. In linea di principio, quindi, in assenza di divieti espliciti o desumibili dal combinato disposto di più norme, la presunzione sta tutta a vantaggio di ciò che non è stato in alcun modo vietato.

Ma anche laddove si riuscisse a trovare un richiamo indiretto che potrebbe far presumere l'esistenza di un divieto, trattandosi di attività interpretativa, si dovrebbe verificare la compatibilità di questa attività interpretativa con il complesso delle norme che, indirettamente, potrebbero, al contrario, far dubitare dell'esistenza del divieto indirettamente ricavato.

Nel caso specifico, c'è un indubbio interesse dell'elettore ad esercitare il proprio diritto di voto. Ma oltre che un diritto, l'esercizio di voto è anche un dovere civico (Art. 48 Cost.) La prima questione che in tal senso si pone riguarda, evidentemente, la possibilità di poter assolvere a questo dovere civico nella piena disponibilità dei diritti costituzionalmente garantiti. E laddove il cittadino ritenga che i propri diritti siano stati in qualche modo lesi, verificare l'esistenza o meno degli strumenti normativi, durante tutte le fasi del procedimento elettorale, che consentano all'elettore, nell'esercizio del diritto-dovere, di richiamare l'attenzione degli organi preposti.

Se questi strumenti non vi fossero ci sarebbe da gridare allo scandalo, ma il "caso" vuole che ci siano. Non efficacissimi, ma neanche del tutto assenti.

Art. 104, comma 5, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche:

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

Ed anche:

art. 87, comma 1, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche:

“Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.”

Non solo, quindi, è per legge prevista, durante il procedimento elettorale, la possibilità per gli elettori di avanzare proteste o reclami. A queste proteste viene dato, quanto meno sotto il profilo formale, un rilievo particolare, al punto che la Camera dei Deputati si pronuncia. Siamo cioè di fronte ad una vera e propria attivazione di un Organo costituzionale in conseguenza di un atto che legittimamente può essere compiuto da ogni singolo elettore. Tornando quindi al rifiuto o alla restituzione di una o più schede elettorali, nulla osta a che la protesta possa riguardare questioni come la legge elettorale, eventuali dubbi circa la correttezza della scheda elettorale ricevuta, o altri motivi che in ogni caso renderebbero di fatto inutile, nella convinzione dell'elettore, l'espressione del voto.